AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

"G PLAST S.R.L.S."

stabilimento sito nel Comune di Rovigo

ALLEGATO TECNICO

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. la Ditta ha comunicato le seguenti modifiche non sostanziali:
- installazione di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio da 300 kW;
- dismissione di una delle due linee produttive di estrusione materie plastiche afferenti al punto di emissione n. 2;
- dismissione del punto di emissione n. 4 afferente al granulatore-raffreddatore e alla tramoggia dosatrice di carico e convogliamento delle relative emissioni al punto n. 2, senza variazioni di portata.

I punti di emissione autorizzati si intendono i seguenti:

- Emissione n. 1: turbomiscelatore, sfiati silos, raffreddatore
- Emissione n. 2: punti di estrusione, granulatore-raffreddatore e tramoggia dosatrice di carico

nel **rispetto delle seguenti prescrizioni**:

1. i punti di emissione devono avere le seguenti caratteristiche:

PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA (Nm^3/h)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	PARAMETRO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE (mg/Nm^3)
1	7000	filtro a tasche	polveri totali	10
			composti organici volatili espressi come C totale	50

2	8000	non previsto	acido cloridrico	10
			composti organici volatili espressi come C totale	50
			polveri totali	20

fino alla messa in esercizio del punto di emissione n. 2 modificato ed alla dismissione del punto di emissione n. 4 sono confermati i limiti previsti dalla precedente A.U.A.- Determinazione Dirigenziale n. 1639 del 09/06/2014;

2. la messa in esercizio del punto di emissione n. 2 modificato e la conseguente dismissione del punto di emissione n. 4 deve essere comunicata alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo con un **anticipo di almeno 15 giorni** (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.);

3. i controlli periodici sulle emissioni autorizzate devono avere frequenza annuale. Ogni misurazione degli inquinanti dovrà avvenire con le modalità previste al successivo punto 4. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto 6;

4. al fine del controllo analitico degli inquinanti ogni misurazione, nel caso di misure discontinue, dovrà essere costituita da tre campionamenti consecutivi e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose. Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate sia le portate degli effluenti sia le concentrazioni degli inquinanti. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova;

5. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli previsti dalle norme tecniche vigenti, dall'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/06, Parte Quinta e ss. mm. ii. e quelli indicati nel sito dell'A.R.P.A. Veneto. Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'autorità competente sentita A.R.P.A.;

6. la Ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;

7. la manutenzione degli impianti di abbattimento deve avvenire con la frequenza indicata dal costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e secondo le condizioni di utilizzo in modo tale da mantenere costante l'efficienza per tutta la durata di vita dell'impianto come definito dalle condizioni di progetto. Ogni intervento effettuato (controllo, manutenzione ordinaria e

straordinaria, sostituzione dei sistemi di abbattimento, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo per almeno cinque anni;

8. il condotto di uscita delle emissioni autorizzate deve essere verticale, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e deve inoltre essere dotato di punto di prelievo per il campionamento delle emissioni con collocazione in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare) preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno cinque diametri idraulici a valle ed almeno due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera); il punto di prelievo deve rispettare quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259:2008 – requisiti delle sezioni e siti di misurazione ed essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro ed attrezzato con prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici. Il punto di prelievo deve essere facilmente raggiungibile tramite idonea struttura avente caratteristiche di sicurezza conformi alle norme vigenti in materia. Ogni condotto deve essere numerato con apposizione di targhetta ed il relativo numero dovrà essere corrispondente al numero riportato nel presente allegato tecnico.

Si precisa che non sono soggette ad autorizzazione le emissioni derivanti dal punto n. 5 afferente all'impianto termico civile alimentato a metano (D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii, art. 267, comma 1) e le emissioni derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio da 300 kW (D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., art. 272, comma 1 - Allegato IV, Parte I, punto bb).